RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Art. 4

Donazione di midollo osseo

La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Versione in vigore dal 16 marzo 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
Estremi	Legge 6 marzo 2001, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riconoscimento-del-registro-nazionale-italiano-dei-donatori-di/art-4-donazione-di-midollo-osseo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it